



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 27/04/2023

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023-2025 - DETERMINAZIONI IN MERITO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore 21:00 , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, nella Sala Consiliare in Corte Agresti.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
3	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
4	ZIVERI ALESSIA	Consigliere	SI	
5	ZANETTINI GABRIELE	Consigliere	SI	
6	TOSI LORENZO	Presidente del Consiglio	SI	
7	MORI DINA	Consigliere	SI	
8	FRIGGERI CRISTIANO	Consigliere	SI	
9	CONTI NELDA	Consigliere	SI	
10	TOSI GIANFRANCO	Consigliere	SI	
11	MARI MONICA	Consigliere	SI	
12	FERRARI YURI	Consigliere	SI	
13	GENNARI FRANCESCA	Consigliere	SI	

13

0

E' presente l'Assessore Esterno non Consigliere Lanzi Michele

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Tosi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2023-2025 - DETERMINAZIONI IN MERITO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha stabilito che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *“con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.”*
- il comma 668 che dispone *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla

scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.05.2014, esecutiva, in materia di TARI, con la quale veniva affidato ad Iren Emilia S.p.A. il servizio di riscossione ordinaria della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, approvando il relativo disciplinare, in quanto tale affidamento, trovava legittimazione nell'articolo 1, comma 691, della citata Legge n. 147 del 2013;
- l'atto di scissione parziale del 19 giugno 2014, a ministero del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, con cui è stato trasferito, con efficacia dal 1° luglio 2014, da Iren Emilia S.p.A. a Iren Ambiente S.p.A. il ramo d'azienda, rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, con conseguente subentro ex lege di Iren Ambiente anche nell'affidamento della gestione della TARI;

RILEVATO che Iren Emilia s.p.a. (ora Iren Ambiente spa), pertanto, ha gestito il servizio di riscossione e accertamento della TARES nel 2013 e della TARI dal 2014 al 2022 ed è l'attuale gestore del servizio rifiuti urbani nel territorio comunale regolato dalla Convenzione con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO della provincia di Parma (ora ATERSIR);

VISTO lo schema di contratto di servizi allegato alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, che prevedeva in sintesi che:

- nel rispetto degli standard minimi prestazionali, a regime, tutti i Comuni saranno dotati di strumenti per la misurazione puntuale dei rifiuti;
- nel rispetto dei tempi necessari per i vari passaggi istituzionali e coerentemente con la normativa regionale (L.R. 16/2015), il Comune potrà deliberare l'applicazione della tariffa di natura corrispettiva ex art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- il Comune, pertanto, tramite l'Agenzia Atersir, nel corso della concessione, potrà chiedere al gestore di gestire l'applicazione della tariffa di natura corrispettiva "puntuale";
- il Gestore sarà tenuto a fornire tale servizio secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 aprile 2017, adottato conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 667, della Legge n. 147/2013 e dalla L.R. n. 16/2015 e s.m.i.;
- il gestore dovrà acquisire la banca dati cartacea e/o informatica degli utenti dal Comune o dal precedente gestore e dovrà provvedere al suo costante aggiornamento per il calcolo tariffario anche in base alle variazioni delle utenze che gli saranno trasmesse dagli uffici comunali;
- il Comune si impegna, anche con mezzi telematici, a mettere a disposizione del gestore, che si farà comunque parte attiva, tutti i dati in suo possesso ritenuti necessari alla corretta ed efficiente gestione della tariffa, ed in particolare le variazioni anagrafiche delle utenze domestiche e le variazioni delle utenze non domestiche di competenza comunale o ad altre informazioni comunque disponibili ;

VISTI:

- l'Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- il Regolamento comunale per la disciplina del prelievo sui rifiuti TARI puntuale avente natura corrispettiva, sottoposto nella seduta odierna all'approvazione del Consiglio;

DATO ATTO che il contratto in esito alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma è stato sottoscritto solamente in data 28/12/2022 e prevede inoltre una fase transitoria di adeguamento agli standard minimi entro 24 mesi;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge 147/2013 e della LR 16/2021, il Comune ha avviato nel 2022 il percorso per il passaggio da "Tari puntuale" alla "TARI puntuale avente natura corrispettiva" (TARIP), con conseguente affidamento al gestore del servizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30.12.2022, esecutiva, si è approvato il definitivo passaggio da Tari a Tarip;

RICHIAMATO il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies in base al quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

CONSIDERATO che:

- con delibera n° CLPR/2023/1 del Consiglio Locale di Parma del 07/04/2023, Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2023 - 2025 relativo ai Comuni serviti da Iren Ambiente Spa e comprendente il Piano Economico Finanziario della "Tarip" del Comune di Traversetolo, oltre a Relazione Tecnica predisposta da ATERSIR;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

VISTO l'allegato "A" in cui:

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario della Tariffa puntuale avente natura corrispettiva (Tarip) per l'esercizio 2023 relativo al Comune di Traversetolo è pari ad euro 1.578.015,60;
- al totale dei costi suddetto sono già applicate le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per complessivi € 38.110,58

PRESO ATTO che la copertura integrale dei costi deve essere garantito dal gettito della Tariffa, nelle sue articolazioni da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile;

VALUTATI rispettosi della vigente normativa i criteri di suddivisione dei costi (fissi e variabili) tra le classi di utenza domestiche e non domestiche;

RISCONTRATA la necessità di approvare il dettaglio delle tariffe applicabili all'esercizio 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto e tali da garantire l'integrale copertura della spesa indicata nel PEF;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2025, e che con delibera n. 91 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/ 01 /2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 relativamente alla parte contabile per l'assegnazione delle risorse finanziare ai Funzionari titolari di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area risorse Dott.ssa Roberta Filippi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse Dott.ssa Roberta Filippi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

UDITA la relazione del'Assessore ai Tributi Lanzi e l'intervento del Consigliere Tosi Gianfranco , come risulta dal file audio-video pubblicato sul sito internet del Comune di Traversetolo e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI:

Favorevoli n. 9

Contrari n.0

Astenuti n. 4 (Consiglieri Tosi Gianfranco, Mari, Ferrari e Gennari),

resi in forma palese ai sensi di legge da n.13 Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti,

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, della predisposizione del Piano economico – finanziario relativo alla tariffa puntuale avente natura corrispettiva (Tarip) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2023 – 2025, relativo ai Comuni serviti da Iren Ambiente Spa, comprendente il PEF del Comune di Traversetolo, approvato da Atersir con delibera dal Consiglio Locale di Parma n° CLPR/2023/1 del 07/04/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- All. "A";

2) **DI APPROVARE**, conseguentemente, il dettaglio delle tariffe applicabili all'esercizio 2023, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- All. "B".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi ed in particolare all'attivazione delle nuove tariffe TARIP, con separata votazione resa in forma palese ai sensi di legge, CON VOTI unanimi favorevoli, resi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Tosi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Granelli